



Regolamento

per il funzionamento del
Consiglio comunale e delle
commissioni

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2025

Sommario

TITOLO I – Principi generali	5
Articolo 1 - Finalità.....	5
Articolo 2 - Sede	5
Articolo 3 - Competenze	5
TITOLO II – Insediamento	5
Articolo 4 - Prima riunione	5
Articolo 5 – Lavori della prima riunione	6
TITOLO III – Organizzazione	8
Articolo 6 – Presidenza	8
Articolo 7 – Gruppi consiliari	8
Articolo 8 – Nuovi gruppi misti	8
Articolo 9 – Capo gruppo.....	9
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	9
TITOLO IV – Convocazione del consiglio.....	10
Articolo 11 - Ordine del giorno.....	10
Articolo 12 - Convocazione	10
Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni.....	11
Articolo 14 - Documentazione	11
Articolo 15 - Prima convocazione.....	11
Articolo 16 - Seconda convocazione.....	11
TITOLO V – Lavori del consiglio	12
Articolo 17 - Riunioni pubbliche	12
Articolo 18 – Riunioni segrete	12
Articolo 19 – Partecipazione degli assessori.....	12
Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri	12
Articolo 21 - Ordine della discussione.....	13
Articolo 22 - Comportamento del pubblico	13
Articolo 23 – Riunioni aperte.....	13
Articolo 24 - Funzionari e consulenti.....	14
Articolo 25 - Ordine degli argomenti.....	14
Articolo 26 – Comunicazioni	14
Articolo 27 – Sindacato ispettivo.....	14
Articolo 28 – Interrogazioni.....	15
Articolo 29 – Interpellanze.....	15
Articolo 30 – Mozioni.....	15

Articolo 31 – Emendamenti	16
Articolo 32 - Discussione.....	16
Articolo 33 - Chiusura della riunione.....	17
TITOLO VI – Votazioni	18
Articolo 34 – Principi generali in tema di votazioni	18
Articolo 35 – Votazione palese	18
Articolo 36 - Votazione per appello.....	18
Articolo 37 - Votazione segreta	18
Articolo 38 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	19
TITOLO VII – Verbali.....	20
Articolo 39 - Verbali	20
Articolo 40 – Deposito ed approvazione.....	20
TITOLO VIII – I Consiglieri	21
Articolo 41 - Diritto d’iniziativa	21
Articolo 42 - Diritto di convocazione	21
Articolo 43 - Diritto d’informazione.....	21
Articolo 44 - Diritto di accesso agli atti	22
Articolo 45 – Dovere di partecipazione	22
Articolo 46 – Dovere di astensione.....	23
TITOLO IX – Commissioni consiliari.....	24
Articolo 47 – Commissioni	24
Articolo 48 – Costituzione	24
Articolo 49 – Designazioni	24
Articolo 50 – Attribuzioni.....	25
Articolo 51 – Organizzazione	25
Articolo 52 – Convocazione.....	25
Articolo 53 – Validità delle Sedute.....	25
Articolo 54 – Deliberazioni.....	25
Articolo 55 - Verbalizzazione	26
Articolo 56 – Pubblicità dei lavori	26
Articolo 57 – Compensi	26
Articolo 58 – Commissioni speciali.....	26
TITOLO X – Commissioni consultive.....	28
Articolo 59 – Oggetto.....	28
Articolo 60 – Costituzione	28
Articolo 61 – Designazioni	28
Articolo 62 – Attribuzioni.....	28

Articolo 63 – Organizzazione	29
Articolo 64 – Compensi	29
TITOLO XI – Sedute in videoconferenza.....	30
Articolo 65 – Oggetto.....	30
Articolo 66 – Modalità di riunione.....	30
Articolo 67 – Videoconferenze della giunta	30
Articolo 68 – Videoconferenze del consiglio.....	30
Articolo 69 – Dei lavori	30
Articolo 70 – Tutela della privacy	31
Articolo 71 – RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza.....	31
TITOLO XII – Disposizioni finali	32
Articolo 72 - Rinvio dinamico	32
Articolo 73 - Entrata in vigore	32

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale, in Piazza Conte Sforza n. 3, Torre de' Roveri.

Articolo 3 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

TITOLO II - Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca e presiede la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

degli eletti. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².

2. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

1. Nella prima riunione, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti³.

2. Se taluno degli eletti contesta la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità in capo ad altro consigliere, il segretario comunale annota la contestazione a verbale. La contestazione dà avvio al procedimento previsto dall'art. 69 del TUEL⁴.

3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento in piedi davanti ai consiglieri, anch'essi in piedi, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁵.

4. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 69 TUEL: 1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁵ Art. 50 co. 11 TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

1. La presidenza delle adunanze del Consiglio comunale spetta, ai sensi dello Statuto, al Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica ed è pertanto indicato in questo Regolamento con la definizione di "Presidente del Consiglio" o di "Presidente".
2. Il presidente del consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione assicurando che la stessa si svolga osservando le norme del presente. Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito dagli altri Assessori, secondo l'ordine dato dall'età, sempre che questi ricoprano la carica di Consigliere comunale.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari, formati in esito alle elezioni, possono essere costituiti anche da un solo consigliere.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, dal gruppo consiliare cui appartiene per aderire ad altro gruppo, previa comunicazione al presidente.
4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capo gruppo, comunica al presidente il nome identificativo del gruppo stesso.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo.

Articolo 8 - Nuovi gruppi misti

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.
2. Sono necessari almeno n. 2 (due) consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

Articolo 9 - Capo gruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro la prima riunione del consiglio. In assenza di comunicazioni, è designato capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la cifra elettorale individuale maggiore.
2. Il capo gruppo, di norma, è eletto in seno al gruppo stesso a maggioranza relativa.
3. I consiglieri comunicano, in forma scritta, ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo facoltativo di supporto al consiglio.
2. Di norma si riunisce almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco.
4. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO IV - Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il presidente stabilisce, rettifica e integra l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Convocazione

1. Di norma, la convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
3. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria, possibilmente accompagnando tale comunicazione con un breve messaggio inoltrato attraverso la rete telefonica mobile o il web (sms, whatsapp, messenger o simili) che reca gli elementi essenziali della convocazione medesima: data, ora, luogo.
4. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica certificata o ordinaria, la convocazione e l'ordine del giorno, nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
5. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono (per sms, whatsapp, messenger o simili), dove ricevere la convocazione.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolarità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dallo Statuto e dal regolamento.

7. L'avviso di convocazione è comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso⁶.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi d'urgenza, ovvero nel caso si debbano iscrivere all'ordine del giorno già trasmesso nuovi argomenti urgenti, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione. In tale ipotesi, la trattazione delle deliberazioni urgenti può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 14 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione.

2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 15 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sei componenti.⁷

2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 16 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno quattro componenti.

⁶ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

⁷ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

TITOLO V - Lavori del consiglio

Articolo 17 - Riunioni pubbliche⁸

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 18 - Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche, ovvero se, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può sempre deliberare la trasformazione della seduta pubblica, in seduta segreta per continuare il dibattito. Quando il pubblico sia uscito dall'aula, il presidente riavvia i lavori assembleari.

Articolo 19 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori, anche gli assessori esterni non eletti consiglieri, possono partecipare alle sedute del consiglio. Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori, insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.

2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.

3. A partire dal secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

⁸ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 21 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.
2. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
3. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico segue i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati. Non può intervenire o interrompere i lavori. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
2. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che disturbano la riunione.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori

Articolo 23 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco chiedere al presidente la convocazione di riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Nel corso delle riunioni aperte, il consiglio non può assumere alcuna deliberazione, pena la nullità della stessa.
3. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale.

4. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un succinto verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 24 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti, professionisti ed esperti per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il presidente, altresì, può invitare l'organo di revisione contabile, rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni, enti costituiti, controllati o partecipati.

Articolo 25 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 26 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale. Al termine, non si svolge alcun dibattito.

Articolo 27 - Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.
2. A interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora non siano programmate riunioni nel termine di trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.
3. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del consiglio.
4. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 28 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, all'assessore o all'intera giunta, per avere cognizione di un fatto di interesse per l'amministrazione e per conoscere gli intendimenti della stessa in merito.
2. L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia. Alla risposta, replica il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
3. Le interrogazioni non possono essere presentate nel corso della seduta, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 29 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni dell'amministrazione. Allo svolgimento, segue un breve dibattito.
2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a dieci minuti. All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
3. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 30 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
2. La mozione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
3. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 31 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno tre giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 32 - Discussione

1. Di norma, relatore delle proposte di deliberazione è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere a ciò delegato dal sindaco stesso.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che chiedono d'intervenire in modo, ove possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.
6. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le *dichiarazioni di voto* da parte dei capigruppo. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.
7. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 33 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 34 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le deliberazioni a maggioranza dei voti espressi dai presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
3. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
4. Le proposte costituite da diverse parti, titoli, capi, articoli, allegati, ovvero cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte, titolo, capo, articolo, allegato, ovvero cartografia, planimetria, schema, elaborato che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva la proposta votando la stessa nella sua interezza.

Articolo 35 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 36 – Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 37 – Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a. per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b. quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti del consiglio stesso presso enti, aziende o istituzioni e in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina, l'elezione o la designazione di persone fisiche;
 - c. se la votazione segreta sia prevista dalla legge;
 - d. quando il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, abbia optato per la votazione segreta di un qualunque oggetto.

2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina due consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 38 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁹.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione¹⁰.

⁹ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

¹⁰ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII - Verbali

Articolo 39 - Verbali

1. Il verbale della deliberazione è l'atto pubblico, in formato digitale, con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio. Il verbale reca, in particolare, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, i contrari e gli astenuti.
2. Il verbale delle deliberazioni assunte in seduta segreta è steso ed archiviato con modalità che tutelano le ragioni di riservatezza che hanno giustificato la segretezza della discussione.
3. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 40 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni sono registrati in ordine cronologico e depositati in formato digitale nell'archivio comunale.
2. Di norma, ma non obbligatoriamente, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva. L'eventuale approvazione ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
3. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica, in sede di approvazione dei verbali. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII - Consiglieri

Articolo 41 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale¹¹.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 42 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹² per discutere argomenti di competenza del consiglio.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹³.

Articolo 43 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e da aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹⁴.

¹¹ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹² Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹³ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹⁴ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 44 - Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, per espletare il loro mandato, hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, da aziende, istituzioni, società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta se non per ragioni connesse allo svolgimento del mandato.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro dieci giorni dalla domanda. Qualora, per la mole della documentazione richiesta, non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine di cui sopra, si provvede entro trenta giorni.
5. Gli uffici, di norma, non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste conoscitive dei consiglieri¹⁵.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto, è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁶.

Articolo 45 - Doveri di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale, preferibilmente ma non necessariamente, prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono assoggettati al procedimento di decadenza come disciplinato dallo statuto.
4. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

¹⁵ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁶ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 46 - Dovere di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁷.
3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

¹⁷ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Commissioni consiliari

Articolo 47 - Commissioni

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, è disciplinato dal presente Titolo¹⁸.
2. Sono ordinarie le commissioni, composte unicamente da consiglieri, che svolgono attività consultiva, non vincolante, in favore del consiglio comunale. Sono speciali la commissioni aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

Articolo 48 - Costituzione

1. Il consiglio può istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da componenti dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione. Il sindaco può far parte delle commissioni.
2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre sono espressione della maggioranza, due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consigliere.
4. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. E' comunque ammessa la partecipazione alle riunioni da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di esperti, con il compito di esprimere pareri in ordine agli oggetti sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 49 - Designazioni

1. La designazione dei componenti delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al presidente del consiglio. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibile, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità.

¹⁸ Art. 38 co. 6 del TUEL: Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 50 - Attribuzioni

1. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva e propositiva nei confronti degli organi dell'ente. Hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.
2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono richiedere pareri preventivi alle commissioni in merito a proposte di deliberazione di competenza consiliare. Tali pareri sono facoltativi e non vincolanti.

Articolo 51 - Organizzazione

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.
2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto degli uffici, dirige i lavori del collegio.
3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

Articolo 52 - Convocazione

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso inoltrato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La convocazione della commissione può essere richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro dieci giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.
3. Le riunioni sono convocate a mezzo di posta elettronica certificata. Le riunioni possono essere convocate mediante posta elettronica ordinaria, ovvero con un messaggio inoltrato attraverso la rete telefonica mobile o il web (sms, whatsapp, messenger o simili) qualora i componenti approvino dette modalità di convocazione. In tale ipotesi, la convocazione è inoltrata ai recapiti indicati dal consigliere.

Articolo 53 - Validità delle Sedute

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 54 - Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 55 - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano la data della riunione, i presenti, gli assenti, l'esito delle votazioni, il contenuto succinto delle deliberazioni.

2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 56 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e chiunque può assistervi¹⁹. Si svolgono in forma segreta, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a persone, gruppi ed imprese per i quali tutelare la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 57 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 58 - Commissioni speciali

1. Il consiglio ha facoltà di istituire commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione²⁰.

2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:

a. il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consiliari;

b. i compiti ed i poteri attribuiti alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;

¹⁹ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

²⁰ Art. 44 del TUEL: 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite

c. che, nel caso delle commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consigliari di opposizione;

d. ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.

3. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme previste per le commissioni ordinarie.

TITOLO X - Commissioni consultive

Articolo 59 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni comunali consultive (o consulte) è disciplinato dal presente Titolo.

Articolo 60 - Costituzione

1. In attuazione dei principi di partecipazione declinati dall'art. 8 del TUEL, la Giunta ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni consultive composte anche da cittadini esterni agli organi dell'amministrazione.

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre sono espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la commissione, per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

4. Le commissioni consultive sono composte da consiglieri, assessori, dal sindaco e da soggetti esterni alla giunta ed al consiglio comunale.

Articolo 61 - Designazioni

1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del sindaco.

2. I gruppi di opposizione nominano i loro commissari dandone comunicazione scritta, firmata dai capi gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.

3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibile, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità.

Articolo 62 - Attribuzioni

1. Le commissioni comunali consultive svolgono attività consultiva, propositiva nei confronti degli organi dell'ente. Hanno anche la facoltà di presentare proposte di deliberazione alla giunta comunale.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono richiedere pareri preventivi alle commissioni in merito a proposte di deliberazione. Tali pareri sono facoltativi e non vincolanti.

Articolo 63 - Organizzazione

1. Si applicano alle commissioni consultive gli articoli precedenti relativi al funzionamento delle commissioni consiliari ordinarie.

Articolo 64 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni consultive non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

TITOLO XI - Sedute in videoconferenza

Articolo 65 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché la registrazione audio e video delle riunioni "in presenza".

Articolo 66 - Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale, la giunta, le commissioni consiliari e consultive possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:

a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;

b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza", presso la sede municipale, ed altri in collegati da remoto in videoconferenza.

2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b), del consiglio e della giunta, il presidente ed il segretario del collegio devono comunque partecipare "in presenza" presso il municipio.

Articolo 67 - Videoconferenze della giunta

1. Le riunioni della giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video.

2. Il Sindaco può invitare dirigenti, funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della giunta, anche in videoconferenza, per relazionare su argomenti specifici.

Articolo 68 - Videoconferenze del consiglio

1. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

2. Gli stessi files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).

3. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

Articolo 69 - Dei lavori

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.

2. Il segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 70 - Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018) che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 71 - RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza

1. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
3. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.
4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

TITOLO XII - Disposizioni finali

Articolo 72 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 73 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio²¹, entra in vigore il giorno in cui diviene efficace la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale, le commissioni consiliari e le commissioni consultive.

²¹ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].